

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2007

**relativa a un contributo finanziario della Comunità per un'indagine sulla diffusione della *Salmonella* spp. nei branchi di suini da riproduzione da realizzare negli Stati membri**

[notificata con il numero C(2007) 4434]

(2007/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano i contributi finanziari della Comunità a favore di misure veterinarie specifiche, anche a carattere tecnico e scientifico. Essa stabilisce che la Comunità deve prendere i provvedimenti tecnici e scientifici necessari a sviluppare la normativa veterinaria comunitaria, l'istruzione veterinaria e la formazione, o assistere gli Stati membri in tale attività.
- (2) In conformità dell'articolo 4 e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(2)</sup>, dev'essere fissato un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nelle popolazioni di suini da riproduzione.
- (3) Il 30 aprile 2007 la task force dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESa o EFSA) sulla raccolta di dati riguardanti le zoonosi ha adottato una relazione su

una proposta relativa a specifiche tecniche per uno studio di riferimento sulla diffusione della *Salmonella* spp. tra i suini da riproduzione <sup>(3)</sup> («relazione dell'AESA»).

- (4) Per fissare tale obiettivo occorre che siano disponibili dati comparabili sulla percentuale di allevamenti di suini da riproduzione infettati dalla salmonella negli Stati membri. Tali informazioni non sono disponibili, per cui occorre effettuare uno studio specifico per sorvegliare la diffusione della salmonella tra i suini da riproduzione per un periodo di tempo appropriato, al fine di tener conto delle possibili variazioni stagionali. Lo studio dovrebbe essere basato sulla relazione dell'AESA.
- (5) La relazione dell'AESA raccomanda anche un campionamento supplementare per stimare la diffusione all'interno degli allevamenti. Tale campionamento dovrebbe essere svolto da un numero di Stati membri adeguato a rappresentare geograficamente le diverse situazioni all'interno della Comunità.
- (6) Lo studio fornirà le informazioni tecniche necessarie per l'elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria. In considerazione dell'importanza che riveste la raccolta di dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei suini da riproduzione nei diversi Stati membri è opportuno che la Comunità fornisca un aiuto finanziario agli Stati membri affinché attuino i requisiti specifici dello studio. Si ritiene adeguato rimborsare il 100 %, entro un determinato massimale, delle spese sostenute per le analisi di laboratorio. Tutte le altre spese sostenute (campionamento, viaggio, amministrazione, ecc.) non possono beneficiare di alcun contributo finanziario comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

<sup>(3)</sup> The EFSA Journal (2007) 99, pagg. 1-28.

- (7) Può essere concesso un contributo finanziario dalla Comunità se l'indagine si svolge secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario e se vengono soddisfatte alcune altre condizioni.
- (8) Il contributo finanziario comunitario può essere concesso se le azioni prescritte sono effettivamente realizzate e se le autorità competenti forniscono tutte le informazioni richieste entro i termini previsti.
- (9) Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità vanno espresse in euro. In base al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall'euro sarà quello fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione fissa le norme relative a un contributo finanziario della Comunità a favore di un'indagine da effettuare negli Stati membri avente per oggetto la diffusione della *Salmonella* spp. nei branchi di suini da riproduzione della Comunità e svolta tramite campionamenti a livello degli allevamenti agricoli («l'indagine»).

I risultati dell'indagine saranno utilizzati per fissare gli obiettivi comunitari di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e per valutare il metodo migliore per misurare il raggiungimento di tali obiettivi in futuro.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

#### Articolo 3

##### Oggetto dell'indagine

1. Gli Stati membri svolgono un'indagine per valutare la diffusione della *Salmonella* spp. nei branchi di suini da riproduzione tramite campionamenti a livello degli allevamenti agricoli, conformemente all'allegato I.

2. L'indagine abbraccerà un periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2008.

#### Articolo 4

##### Modalità di campionamento e di analisi

Il campionamento e le analisi vengono effettuate dall'autorità competente, o sotto il suo controllo, in base alle specifiche tecniche definite nell'allegato I.

#### Articolo 5

##### Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità

1. Del contributo finanziario comunitario alle spese di analisi beneficiano gli Stati membri, fino al termine dell'indagine, per l'importo complessivo massimo di cui all'allegato II.

2. Il contributo finanziario comunitario di cui al paragrafo 1 verrà versato agli Stati membri se l'indagine viene effettuata secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, come le norme di concorrenza e di aggiudicazione dei pubblici appalti, e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) entro e non oltre il 1° gennaio 2008 devono entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali prescritte per effettuare l'indagine;
- b) entro e non oltre il 31 maggio 2008 va presentata alla Commissione una relazione provvisoria contenente le informazioni di cui al punto 5.1 dell'allegato I, riguardante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 marzo 2008;
- c) entro e non oltre il 28 febbraio 2009 va presentata alla Commissione una relazione finale sull'esecuzione dell'indagine, contenente la documentazione comprovante le spese di analisi sostenute dagli Stati membri e i risultati ottenuti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
- d) l'indagine va effettuata secondo modalità appropriate.

La documentazione comprovante le spese sostenute di cui al paragrafo 2, lettera c), deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato III.

3. Se la relazione finale di cui al paragrafo 2, lettera c), non viene presentata, il contributo finanziario della Comunità si riduce progressivamente del 25 % dell'importo globale fino al 31 marzo 2009, del 50 % fino al 30 aprile 2009 e del 100 % fino al 31 maggio 2009.

#### Articolo 6

##### **Importi massimi rimborsabili**

L'importo massimo del contributo finanziario comunitario a favore delle spese rimborsabili di analisi sostenute dagli Stati membri nel quadro dell'indagine non sarà superiore a:

- a) 20 EUR per ciascun test di rilevazione batteriologica della *Salmonella* spp.;
- b) 30 EUR per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti.

#### Articolo 7

##### **Raccolta dei dati, valutazione e relazioni**

1. L'autorità competente che redige la relazione nazionale annuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> deve raccogliere e valutare i risultati dell'indagine.

2. La Commissione trasmette i dati nazionali e la valutazione di cui al paragrafo 1 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina.

3. I risultati e i dati nazionali vanno pubblicati salvaguardandone la riservatezza.

#### Articolo 8

##### **Tasso di conversione applicabile alle spese**

Se la spesa di uno Stato membro avviene in una valuta diversa dall'euro, tale Stato membro la convertirà in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda per ottenere un contributo finanziario comunitario.

#### Articolo 9

##### **Applicazione**

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2008.

#### Articolo 10

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.


## ALLEGATO I

## Specifiche tecniche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 e all'articolo 5 paragrafo 2, lettera b)

## 1. DESCRIZIONE DELLO STUDIO

Lo studio verrà svolto in base alla descrizione nell'illustrazione 1.

Figura 1: Descrizione dello studio



## 2. BASE DEL CAMPIONAMENTO


## 2.1. Delimitazione della popolazione

L'indagine deve essere svolta presso allevamenti che ospitano almeno l'80 % della popolazione di suini da riproduzione di uno Stato membro. Il campionamento riguarderà preferibilmente allevamenti ospitanti almeno 50 suini da riproduzione. Tuttavia qualora tali allevamenti ospitanti almeno 50 suini da riproduzione non ospitano almeno l'80 % della popolazione di suini da riproduzione di uno Stato membro, devono essere soggetti al campionamento anche allevamenti che ospitano meno di 50 suini da riproduzione.

Gli allevamenti che ospitano suini da riproduzione devono essere classificati come «allevamenti da riproduzione» o «allevamenti di produzione». Gli allevamenti da riproduzione vendono scrofette e/o verri a fini riproduttivi. Di norma esse vendono a fini riproduttivi il 40 % o più delle scrofette che allevano, mentre il resto viene venduto a fini di macellazione. Per contro, gli allevamenti di produzione vendono soprattutto suini destinati all'ingrasso o al macello.

La prevalenza di salmonella deve essere misurata separatamente per gli allevamenti da riproduzione (parte 1 dell'indagine) e per gli allevamenti di produzione (parte 2 dell'indagine), in rappresentanza dei branchi di cui alla figura 2, ma escludendo i branchi di suinetti e di suini da ingrasso.

Figura 2: Tipologia degli allevamenti



## 2.2. Campioni e strategia di campionamento

Entrambe le parti dell'indagine sono strutturate in due fasi. Nella prima fase in ciascuno Stato membro viene selezionato un primo campione casuale di allevamenti tra gli allevamenti da riproduzione e un secondo campione casuale dal gruppo degli allevamenti di produzione. Il numero di allevamenti da selezionare è specificato al punto 2.3. Nella seconda fase in ciascuno degli allevamenti selezionati viene selezionato un determinato numero di recinti ai fini del campionamento (cfr. punto 2.2.2).

### 2.2.1. Prima tappa: selezione degli allevamenti

Ciascuno Stato membro deve creare due basi di campionamento. Nella prima verranno elencati tutti gli allevamenti da riproduzione da prendere in considerazione, (di norma quelli che ospitano oltre 50 suini — cfr. punto 2.1) e nella seconda tutti gli allevamenti di produzione da prendere in considerazione. Il numero di allevamenti richiesto per ciascuna parte dell'indagine verrà quindi selezionato a caso da ciascuno di questi due elenchi. Il campionamento casuale mira a garantire che l'indagine includa allevamenti di diversa grandezza e di tutte le regioni di uno Stato membro in cui viene praticato l'allevamento di suini. Bisogna rilevare che in alcuni Stati membri vi può essere un numero esiguo di allevamenti (ovvero meno del 10 % di tutti gli allevamenti di cui si tiene conto) con branchi di dimensioni particolarmente ampie. A causa della selezione casuale potrebbe accadere che nessuno di questi grandi allevamenti sia selezionato. Preliminarmente alla selezione degli allevamenti gli Stati membri possono comunque usare un criterio di stratificazione — ad esempio definendo uno strato contenente il 10 % degli allevamenti più grandi e destinando il 10 % della totalità del campionamento richiesto a tale strato. Analogamente, gli Stati membri possono stratificare i campioni dei propri distretti amministrativi in base alla proporzione di allevamenti di cui tenere conto presenti in ciascun distretto. Qualsiasi stratificazione prevista deve comunque essere descritta nella relazione che gli Stati membri presentano alla Commissione conformemente al paragrafo 5, punto 1.

Se in uno degli allevamenti selezionati non è possibile procedere al campionamento (ad esempio, se non esiste più quando viene effettuato il campionamento) deve essere selezionato casualmente un nuovo allevamento dalla stessa base di campionamento. Qualora fosse stata applicata una stratificazione (ad esempio a riguardo della dimensione dell'allevamento o del distretto) il nuovo allevamento deve essere selezionato dallo stesso strato.

La dimensione del campione primario (numero degli allevamenti da campionare) deve essere distribuita per quanto possibile in maniera approssimativamente uguale nelle varie stagioni dell'anno. Ogni mese i campioni devono essere prelevati da circa un dodicesimo del numero totale degli allevamenti.

Gli allevamenti che praticano l'allevamento all'aperto devono essere inclusi nell'indagine, ma non deve essere prevista alcuna stratificazione obbligatoria per questo tipo di produzione.

### 2.2.2. Seconda fase: campionamento dell'azienda

In ciascuno dei branchi da riproduzione o produttivi selezionati verranno selezionati a caso i recinti, cortili o gruppi di suini da riproduzione di età superiore a 6 mesi da sottoporre a campionamento.

Il numero di recinti, cortili o gruppi di suini da sottoporre a campionamento deve essere distribuito in base alla quantità di suini da riproduzione nelle diverse fasi di produzione (gravidi, non gravidi e altre categorie di suini da riproduzione). Non sono prescritte categorie di età precise da sottoporre a campionamento, tuttavia questa informazione deve essere raccolta nel corso del campionamento.

I suini da riproduzione che sono arrivati nel branco di recente e vengono tenuti in quarantena non devono essere inclusi nel campionamento.

## 2.3. Calcolo della dimensione del campione

### 2.3.1. Dimensione del campione primario (dimensione del campione nella prima fase)

Deve essere svolto un calcolo regolare relativo alla dimensione del campione primario per gli allevamenti da riproduzione e un secondo calcolo regolare relativo alla dimensione del campione primario per gli allevamenti di produzione. La dimensione del campione primario riguarda il numero di allevamenti da riproduzione da campionare e il numero di allevamenti di produzione da campionare in ciascuno Stato membro, e viene determinata tenendo conto dei seguenti criteri, ricorrendo al campionamento casuale semplice:

- a) il numero totale di allevamenti da riproduzione (allevamenti da riproduzione, parte 1 dell'indagine);
- b) il numero totale di allevamenti di produzione (allevamenti di produzione, parte 2 dell'indagine);
- c) prevalenza annuale prevista (p): 50 %;

d) livello di confidenza desiderato (Z): 95 %, corrispondente a un valore  $Z_{\alpha}$  di 1,96;

e) esattezza (L): 7,5 %;

f) usando tali valori e la formula:  $n_{\infty} = \frac{(Z_{\alpha})^2 p(1-p)}{L^2}$

Deve essere svolto dapprima un calcolo per gli allevamenti da riproduzione e quindi per gli allevamenti di produzione. In tutti i casi le ipotesi di cui alle lettere c)-e) sono identiche.

A fini pratici, se vi sono almeno 100 000 allevamenti nella base di campionamento relativa ai branchi da riproduzione o nella base di campionamento relativa ai branchi produttivi, la popolazione può essere considerata infinita, e il numero di allevamenti da selezionare a caso da tale base è 171 (cfr. tabella 1). Se il numero di branchi da riproduzione o branchi produttivi è inferiore a 100 000, si applica un fattore di correzione della popolazione finito, e il numero di allevamenti da campionare è inferiore (cfr. tabella 1).

Se ad esempio in uno Stato membro vi sono 1 000 allevamenti rientranti nel gruppo degli allevamenti di produzione e 250 nel gruppo degli allevamenti da riproduzione, devono essere campionati 147 allevamenti nel gruppo degli allevamenti di produzione e 102 nel gruppo degli allevamenti da riproduzione.

Tabella 1

**Numero di allevamenti con suini da riproduzione da campionare in ciascuna parte dell'indagine come funzione della dimensione della popolazione finita (numero totale di allevamenti con suini da riproduzione negli Stati membri)**

Numero di allevamenti con suini da riproduzione (N)	Dimensione del campione per popolazione finita, esattezza 7,5 %
100 000	171
10 000	169
5 000	166
2 000	158
1 000	147
500	128
250	102
150	80
125	73
100	64
90	59
80	55
70	50
60	45
50	39
40	33
30	26
20	18
10	10

È opportuno prevenire l'eventualità di mancate risposte aumentando la dimensione del campione del 10 % per ciascun gruppo. Gli allevamenti non adatti devono essere sostituiti da altri nel corso dell'indagine (cfr. sezione 2.2.1).

Qualora non fosse possibile stimare il numero degli allevamenti da riproduzione prima dell'inizio dell'indagine, è opportuno selezionare, basandosi sul numero totale degli allevamenti che ospitano scrofe riproduttrici (X allevamenti) una serie di allevamenti per procedere al campionamento ai sensi della tabella 1. Il numero degli allevamenti da campionare deve essere aumentato di almeno il 30 % [(X + 30 %) allevamenti]. Prima dell'indagine l'autorità competente deve individuare un numero di allevamenti da riproduzione almeno pari al menzionato 30 % supplementare. Gli allevamenti verranno classificati come allevamenti da riproduzione o di produzione nel corso delle visite in loco, in base alle definizioni di cui sopra.

### 2.3.2. Dimensione del campione secondario (dimensione del campione nella seconda fase)

In ciascuno degli allevamenti selezionati devono essere raccolti campioni fecali (cfr. punto 3.1) da recinti, cortili o gruppi di suini da riproduzione selezionati a caso. Se necessario (negli stalli da parto o laddove le scrofe vengono tenute in piccoli gruppi di meno di 10 individui) un gruppo può comprendere più di un recinto. A ciascun campione di routine devono contribuire almeno 10 singoli suini da riproduzione.

Tuttavia, nei casi in cui in piccoli allevamenti o in allevamenti in cui un vasto numero di suini viene tenuto in recinti esterni, il numero di recinti, cortili o gruppi di suini è inferiore a 10, deve essere campionato lo stesso recinto, cortile o gruppo di suini in modo da raggiungere un totale di 10 campioni di routine.

## 3. RACCOLTA DEI CAMPIONI PRESSO I BRANCHI

### 3.1. Tipo e caratteristica del campione di routine

Il materiale raccolto per le analisi batteriologiche deve consistere di materiale fecale fresco rappresentante l'intero allevamento, che rappresenta l'unità da analizzare. Giacché ciascun allevamento è unico, prima di procedere al campionamento è opportuno decidere quali recinti, cortili o gruppi di suini all'interno dell'allevamento devono essere sottoposti al campionamento. Il campione prelevato deve essere posto in un sacchetto separato di plastica sterile, per evitare contaminazioni trasversali, e inviato al laboratorio.

Ogni campione mescolato deve pesare almeno 25 g, e per raccogliere tali campioni di materiale fecale mescolato possono essere utilizzati due metodi diversi:

- 1) qualora nell'area di un recinto o cortile siano accumulati materiali fecali misti, si può ricorrere a un tampone di grandi dimensioni (20 cm × 20 cm) da passare attraverso la massa fecale, assicurandosi che vengano raccolti almeno 25 g di materiale misto. Ciò può essere fatto, ad esempio, trascinando il tampone per 2 metri lungo un percorso a zig-zag in maniera tale che risulti ben coperto di materia fecale. Se necessario, ad esempio in presenza di temperature elevate o di graticciato, il tampone può essere umidificato con un liquido adatto, ad esempio acqua potabile;
- 2) qualora non sia presente un simile accumulo, ad esempio su un campo, in un vasto cortile, in uno stallo da parto, o in un recinto o altro luogo con un numero basso di suini per gruppo, è necessario selezionare singoli mucchietti da singole masse o siti di materiali fecali, in modo che almeno 10 individui contribuiscano a un volume di campionamento totale di almeno 25 g. I siti dai quali vengono raccolti tali mucchietti devono essere distribuiti in maniera rappresentativa nell'area interessata.

Se praticabile, deve essere preferito il primo metodo di raccolta. In questo metodo almeno 10 singoli suini devono contribuire a ciascun campione raccolto; in caso contrario si deve ricorrere al secondo metodo.

### 3.2. Campionamento supplementare per lo studio relativo alla prevalenza all'interno degli allevamenti

Un totale di 10 allevamenti selezionati a caso dal campione totale di allevamenti da riproduzione e allevamenti di produzione deve essere sottoposto a un campionamento più approfondito. Presso tali allevamenti devono essere raccolti 10 campioni di routine nello stesso modo descritto qui sopra (punto 3.1). Inoltre devono essere raccolti 10 campioni individuali di almeno 30 g in ciascun recinto selezionato; tali campioni devono essere identificati in maniera tale da potere essere associati al campione di routine relativo al recinto in questione. In tal modo per ciascuno di questi allevamenti verranno raccolti 10 campioni di routine e 100 (10 × 10) campioni individuali. Il trattamento per tali campioni è descritto al punto 4.3.1.

Tale campionamento deve essere applicato nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Romania, in Slovenia, in Svezia e nel Regno Unito.

### 3.3. Informazioni sui campioni

Ogni utile informazione sul campione va annotata su un modulo di campionamento fornito dall'autorità competente per soddisfare i requisiti di registrazione dei dati di cui alla parte 5.

Ogni campione, e il relativo modulo, va etichettato con un unico numero da usare dal campionamento alle prove, nonché con il numero del recinto. L'autorità competente organizzerà l'elaborazione e l'uso del sistema di numerazione unica.

### 3.4. **Trasporto dei campioni**

Durante eventuali trasporti, i campioni vanno tenuti preferibilmente a una temperatura tra + 2 e + 8 °C e al riparo da contaminazione esterna. I campioni vanno inviati entro 36 ore per posta espressa o per corriere e devono arrivare al laboratorio non più tardi di 72 ore dopo il campionamento.

## 4. **METODI ANALITICI DEI LABORATORI**

### 4.1. **Laboratori**

L'analisi e la sierotipizzazione si effettuano nel laboratorio nazionale di riferimento (LNR). Tuttavia qualora il laboratorio nazionale di riferimento non sia in grado di compiere tutte le analisi o non esegua esso stesso abitualmente le analisi, le autorità competenti possono chiedere a un numero limitato di altri laboratori che partecipano ai controlli ufficiali della salmonella di effettuare le analisi. Tali laboratori devono avere una comprovata esperienza nell'uso del metodo di rilevazione necessario, devono applicare un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard ISO 17025 e sottoporsi alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

### 4.2. **Ricevimento dei campioni**

Presso il laboratorio i campioni vanno tenuti refrigerati fino al test batteriologico, che va effettuato preferibilmente entro 24 ore dal ricevimento e in nessun caso più tardi di 96 ore dopo che il campione è stato prelevato.

### 4.3. **Analisi del campione**

Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti coinvolte abbiano seguito una formazione adeguata allo svolgimento delle analisi.

#### 4.3.1. *Preparazione*

Nel laboratorio i campioni di routine devono essere minuziosamente mescolati a fondo prima di raccoglierne 25 g ai fini delle analisi.

Per la valutazione della prevalenza all'interno degli allevamenti, conformemente al punto 3.2, ciascuno dei campioni raccolti singolarmente (30 g) deve essere diviso in due parti. La prima parte deve essere mescolata minuziosamente e quindi messa in coltura individualmente. La seconda parte deve essere usata per preparare un campione composito riunito artificialmente a partire dai 10 campioni individuali nel recinto, cortile o gruppo di suini selezionato. Quest'ultima parte deve essere usata per preparare, prelevando 2,5 g da ciascuno dei campioni individuali, un campione composito di 25 g. I campioni riuniti artificialmente devono essere mescolati minuziosamente prima di procedere all'analisi. In totale devono dunque essere analizzati, per ciascuno dei 10 allevamenti selezionati ai fini della stima della prevalenza all'interno degli allevamenti, 10 campioni composti riuniti artificialmente e 100 campioni individuali.

#### 4.3.2. *Metodi di individuazione e identificazione*

##### 4.3.2.1. *Individuazione della salmonella*

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bilthoven, nei Paesi Bassi. Tale metodo è descritto nell'allegato D della norma ISO 6579; «Rilevazione della *Salmonella* spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». Deve essere usata la versione più recente dell'allegato D.

##### 4.3.2.2. *Sierotipizzazione della salmonella*

Tutti gli isolati positivi alla *Salmonella* spp. devono essere sottoposti a tipizzazione per la salmonella secondo il sistema Kaufmann-White da parte del LNR.

Per la garanzia della qualità, 16 ceppi tipizzabili e 16 isolati non tipizzabili devono essere inviati al CRL per la salmonella. Una quota di questi isolati va inviata al CRL con scadenza trimestrale. In caso di quantità minore, tutti gli isolati vanno inviati al CRL.

##### 4.3.2.3. *Fagotipizzazione della salmonella*

Nel caso in cui siano tipizzati ceppi isolati di *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium*, vanno usati i metodi descritti dal centro di riferimento dell'OMS per la tipizzazione dei fagi di salmonella dell'Agenzia per la tutela della salute (HPA), di Colindale, Londra, Regno Unito.

## 5. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

### 5.1. Descrizione complessiva dell'attuazione dell'indagine

Le relazioni scritte devono comprendere almeno le informazioni seguenti:

- a) stato membro;
- b) descrizione della popolazione degli allevamenti che ospitano suini da riproduzione:
  - 1) allevamenti da riproduzione:
    - i) numero totale degli allevamenti da riproduzione;
    - ii) numero totale degli allevamenti con nuclei riproduttori;
    - iii) numero totale degli allevamenti da riproduzione (moltiplicazione);
    - iv) numero degli allevamenti da riproduzione per cui era previsto il campionamento e numero degli allevamenti da riproduzione effettivamente campionati; numero degli allevamenti per cui era previsto il campionamento ma che non sono stati campionati, e ragioni del mancato campionamento;
    - v) commenti sulla rappresentatività globale del programma di campionamento degli allevamenti da riproduzione;
  - 2) allevamenti produttivi:
    - i) numero totale degli allevamenti di produzione;
    - ii) numero totale di allevamenti con branchi di suini da parto e di suinetti/suini da crescita;
    - iii) numero totale di allevamenti con branchi di suini da parto e suini da ingrasso;
    - iv) numero degli allevamenti di produzione per cui era previsto il campionamento e numero degli allevamenti di produzione effettivamente campionati; numero degli allevamenti per cui era previsto il campionamento ma che non sono stati campionati, e ragioni del mancato campionamento;
    - v) eventuale commento sulla rappresentatività globale del programma di campionamento degli allevamenti di produzione;
- c) numero di campioni ottenuti e analizzati:
  - i) da azienda riproduttiva;
  - ii) da allevamenti di produzione;
  - iii) da allevamenti campionati ai fini dello studio relativo alla prevalenza all'interno degli allevamenti;
- d) risultati complessivi:
  - i) prevalenza di allevamenti da riproduzione e allevamenti di produzione infettati dalla salmonella e dai sierotipi della salmonella;
  - ii) risultato dello studio relativo alla prevalenza all'interno degli allevamenti;
- e) elenco dei laboratori responsabili dello studio di riferimento per la salmonella:
  - i) individuazione;
  - ii) classificazione in base al sierotipo;
  - iii) tipizzazione dei fagi (se effettuata).

### 5.2. Dati completi su ciascun allevamento esaminato e risultati dei test corrispondenti

Gli Stati membri presentano i risultati della ricerca su supporto elettronico in forma di dati grezzi usando un dizionario dei dati e i formulari per la loro raccolta. Il dizionario e i moduli sono fissati e forniti dalla Commissione.

5.2.1. *Gli Stati membri raccoglieranno le seguenti informazioni per ciascun allevamento selezionato per il campionamento:*

- a) codice dell'allevamento;
- b) tipo di produzione dell'allevamento:
  - i) alternative: «Coperto» o «Una qualsiasi delle fasi di produzione viene svolta all'aperto»;
  - ii) nuclei riproduttori, riproduzione, suini da parto e suinetti, suini da parto e suini da ingrasso, suini da parto e da crescita;
- c) dimensione dell'allevamento: numero di suini da riproduzione presenti al momento del campionamento (inventario adulti);
- d) strategia di sostituzione: acquisto di tutti i suini riproduttori; alcuni suini da riproduzione sostitutivi allevati in loco o tutti i suini da riproduzione sostitutivi allevati in loco;
- e) (facoltativo) sintomi clinici della diarrea: i sintomi della diarrea si sono manifestati entro i tre mesi che hanno preceduto il campionamento?

5.2.2. *Gli Stati membri raccoglieranno le seguenti informazioni per ciascun campione inviato al laboratorio:*

- a) codice del campione;
- b) codice del laboratorio che ha effettuato l'analisi iniziale;
- c) data della raccolta dei campioni;
- d) data di inizio delle analisi di laboratorio;
- e) individuazione della *salmonella*: risultato qualitativo (positivo/negativo);
- f) sierotipizzazione della *salmonella*: sierotipo(i) individuato(i) (può essere più di uno);
- g) età dei suini: solo scrofette o suini da riproduzione di età mista;
- h) sesso: solo scrofe; scrofe e verri o solo verri;
- i) fase di produzione: maternità; fecondazione, gestazione (altro?);
- j) stabulazione: pavimenti fessurati (interamente/parzialmente); pavimento pieno; lettiera con paglia o altro;
- k) dieta: i suini in questo recinto, cortile o gruppo sono nutriti esclusivamente con mangime composto?
- l) integrazione dei mangimi: al mangime viene aggiunta una sostanza volta a ridurre la salmonella (acido organico, probiotico)?
- m) uso sistematico di antibiotici: agli animali di questo gruppo vengono somministrati antibiotici in qualsiasi modo?
- n) data dell'ultima somministrazione di antimicrobici agli animali (entro le ultime quattro settimane).

5.2.3. *Gli Stati membri raccoglieranno le seguenti informazioni per ciascun campione individuale inviato al laboratorio nel quadro del campionamento relativo alla prevalenza all'interno degli allevamenti:*

- a) codice del campione composito;
  - b) individuazione della salmonella in ciascun campione individuale: risultato qualitativo (positivo/negativo);
  - c) sierotipizzazione della salmonella in ciascun campione individuale: sierotipo(i) individuato(i) (può essere più di uno).
-

## ALLEGATO II

**Contributo finanziario comunitario massimo agli Stati membri (cfr. articolo 5)**

Stato membro	Importo totale massimo per il cofinanziamento delle analisi (EUR)
Belgio — BE	59 800
Bulgaria — BG	52 260
Repubblica ceca — CZ	102 960
Danimarca — DK	98 280
Germania — DE	57 980
Estonia — EE	9 360
Irlanda — IE	43 420
Grecia — EL	39 260
Spagna — ES	82 680
Francia — FR	82 680
Italia — IT	79 300
Cipro — CY	20 020
Lettonia — LV	3 380
Lituania — LT	13 780
Lussemburgo — LU	11 960
Ungheria — HU	74 360
Malta — MT	0
Paesi Bassi — NL	87 100
Austria — AT	59 020
Polonia — PL	85 020
Portogallo — PT	54 860
Romania — RO	107 900
Slovenia — SI	81 120
Slovacchia — SK	54 080
Finlandia — FI	64 740
Svezia — SE	81 120
Regno Unito — UK	102 960
Totale	1 609 400

## ALLEGATO III

**Relazione finanziaria certificata relativa all'esecuzione dello studio di riferimento sulla prevalenza di *Salmonella* spp. nelle popolazioni di suini da riproduzione**

Periodo di riferimento: dal ..... al .....

**Dichiarazione relativa alle spese sostenute per l'indagine e ammissibili al contributo finanziario della Comunità:**

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa al contributo finanziario della Comunità: .....

.....

Spese sostenute in rapporto a:	Numero di prove	Totale delle spese sostenute per le prove durante il periodo di riferimento (valuta nazionale)
Rilevazione batteriologica della <i>Salmonella</i> spp.		
Sierotipizzazione degli isolati della salmonella		

Dichiarazione del beneficiario

Si dichiara che:

- le spese di cui sopra sono state effettivamente sostenute per espletare i compiti previsti dalla presente decisione ed erano indispensabili alla corretta esecuzione di tali compiti,
- l'intera documentazione che le giustifica è a disposizione per le verifiche contabili,
- non è stato richiesto alcun altro contributo comunitario per questa indagine.

Data: .....

Responsabile finanziario: .....

Firma: .....

\_\_\_\_\_